

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 441 def.  
Bruxelles, 21.10.1994

Proposta di

## REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

concernente l'aiuto che può essere concesso dalla  
Norvegia, dall'Austria e dalla Finlandia per le scorte  
detenute dagli operatori privati il 1° gennaio 1995

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### I. Introduzione

Il regime di transizione previsto dall'Atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è basato sull'applicazione della PAC ai nuovi Stati membri allo stesso titolo dei vecchi Stati membri fin dal primo giorno dell'adesione.

A differenza dei regimi previsti dagli atti di adesione precedenti, il presente atto non prevede infatti né un allineamento graduale dei prezzi agricoli dei nuovi Stati membri sui prezzi comuni né una graduale soppressione dei dazi doganali e degli altri oneri all'importazione e delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente negli scambi fra i vecchi e i nuovi Stati membri. L'allineamento avverrà immediatamente il 1° gennaio 1995.

Anche negli scambi con i paesi terzi, i nuovi Stati membri applicheranno, a decorrere dalla suddetta data, gli oneri all'importazione applicati dagli altri Stati membri.

Per effetto del regime che sarà instaurato in Norvegia, in Austria e in Finlandia i prezzi della maggior parte dei prodotti agricoli, che nel 1994 sono superiori a quelli praticati nella Comunità, dovrebbero essere ridotti e raggiungere nel 1995 il livello di questi ultimi.

I detentori di scorte nei tre paesi subiranno quindi un pregiudizio, che si è inteso compensare in virtù dell'articolo 150 dell'Atto di adesione, prevedendo che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, possa autorizzare i nuovi Stati membri a concedere ai detentori di scorte aiuti pari al massimo alla differenza dei suddetti prezzi.

### II. Principali elementi della proposta

Nella proposta di regolamento allegata la Commissione si ispira ai seguenti orientamenti:

- 1) L'autorizzazione di concessione dell'aiuto deve essere limitata ai nuovi Stati membri, il cui livello di prezzi, prima dell'adesione, è superiore ai prezzi comuni, ossia, come indicato al punto I: la Norvegia, l'Austria e la Finlandia. La Svezia, in cui il livello di prezzi dei prodotti agricoli corrisponde a quello di prezzi comuni, dovrebbe quindi essere esclusa da tale regime.
- 2) L'autorizzazione dovrebbe essere prevista per gli animali vivi e i prodotti che si troveranno in giacenza nei tre nuovi Stati membri alla data del 1° gennaio 1995. Conformemente alla prassi generale della PAC, per i prodotti derivati la compensazione dovrebbe essere calcolata, nella misura del possibile, in base alla differenza di prezzo dei prodotti agricoli da cui derivano.

Tuttavia, la Commissione riconosce che questo metodo non sarebbe appropriato per tutti i prodotti trasformati e che in alcuni casi (per es. per lo zucchero) è opportuno calcolare l'aiuto in base alla differenza di prezzo del prodotto trasformato.

Essa propone di risolvere questi problemi, per i principali settori agricoli, nel quadro di un elenco di prodotti, da cui risulti in base a quali di essi viene calcolato l'importo massimo dell'aiuto per i prodotti derivati. Tuttavia, è ammessa la concessione dell'aiuto anche per altri settori.

- 3) La fissazione dell'importo massimo dell'aiuto in base all'entità della diminuzione dei prezzi praticati nel commercio all'ingrosso o in qualsiasi altra fase che costituisce la prima fase di commercializzazione nei tre nuovi Stati membri durante un periodo che essi considerano rappresentativo degli effetti dell'applicazione del trattato d'adesione sul livello di prezzi.

Tuttavia, a fini di semplificazione, la Commissione ritiene che potrebbe essere applicato un calcolo basato sul livello di prezzi che è oggetto di sostegno pubblico nei nuovi Stati membri prima dell'adesione e/o il livello di prezzi che è oggetto del sostegno della Comunità, sempreché tali sostegni esistano.

- 4) L'importo massimo dell'aiuto in tal modo definito può essere maggiorato di un interesse, che non può superare il tasso del mercato del paese in questione per il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data del versamento dell'aiuto. La Commissione ritiene infatti che il pagamento degli interessi sia inerente alla nozione di risarcimento per il pregiudizio subito a un determinato momento.

### III. Altri aspetti della proposta

Gli altri aspetti della proposta, che non richiedono particolari commenti, si possono così riassumere:

- esclusione esplicita di sovracompensazioni e di qualsiasi cumulo con l'aiuto previsto all'articolo 138 dell'Atto di adesione;
- esclusione dell'aiuto per le scorte detenute a fini di speculazione;
- concessione dell'aiuto ai prodotti contemplati dal regolamento anche se provenienti da paesi terzi o da altri Stati membri e immessi in libera pratica il 1° gennaio 1995 in Norvegia, Austria o Finlandia, esclusi i prodotti per i quali non sono stati pagati gli oneri all'importazione applicabili;

- applicazione del regime e delle relative modalità da parte dei nuovi Stati membri stessi nel quadro di una procedura di informazione della Commissione, con la facoltà per quest'ultima di presentare osservazioni.

La Commissione sottolinea infine che, essendo il finanziamento dell'aiuto esclusivamente nazionale, la proposta non ha incidenze finanziarie sul bilancio della Comunità.

\*

\*           \*

Consapevole dell'importanza e dell'urgenza della proposta per la Norvegia, l'Austria e la Finlandia e della necessità di trasmettere rapidamente un segnale agli operatori di tali paesi, la Commissione invita il Consiglio a pronunciarsi quanto prima sulla proposta di regolamento.

Progetto di proposta  
di  
regolamento del Consiglio

concernente l'aiuto che può essere concesso  
dalla Norvegia, dall'Austria e dalla Finlandia per le  
scorte detenute dagli operatori privati il 1° gennaio 1995

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'Atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della  
Svezia, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 150 dell'Atto di adesione il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che, a talune condizioni, un aiuto nazionale, corrispondente al massimo alla differenza fra il prezzo constatato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del trattato d'adesione, possa essere concesso a operatori privati che detengono alla data del 1° gennaio 1995 scorte di prodotti agricoli di base o di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione;

considerando che la suddetta differenza dei prezzi si potrà riscontrare solo in Norvegia, in Austria e in Finlandia, dato che in Svezia il livello di prezzi non differisce da quello dei prezzi comuni;

considerando che dalla suddetta disposizione dell'Atto di adesione risulta che le misure comunitarie previste, pur specificando l'importo massimo e le condizioni di concessione degli aiuti, dovrebbero limitarsi a determinare il quadro generale entro il quale i tre nuovi Stati membri, cui incombe la responsabilità finanziaria, restano arbitri delle loro scelte;

considerando che ai sensi della suddetta disposizione i settori che si possono prendere in considerazione sono quelli dei prodotti di base e dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione; che, pur includendo gli animali vivi, il presente regolamento dovrebbe consentire la concessione dell'aiuto per tutti i prodotti che si troveranno in giacenza nei tre nuovi Stati membri il 1° gennaio 1995;

considerando che il livello massimo dell'aiuto per gli animali vivi e i prodotti di base deve essere pari alla diminuzione dei prezzi constatata negli Stati membri per effetto dell'applicazione del trattato d'adesione; che, tuttavia, deve essere lasciata a tali Stati membri la determinazione del periodo durante il quale detta riduzione ha avuto luogo e prevedere, a fini di semplificazione, che il livello massimo dell'aiuto possa essere calcolato in base ai prezzi istituzionali, sempreché tali prezzi esistano o siano esistiti;

considerando che, conformemente alla prassi generale della PAC, l'importo massimo dell'aiuto per i prodotti trasformati deve, per quanto è possibile, corrispondere al livello previsto per i prodotti di base; che, tuttavia, la difficoltà di applicare tale metodo in taluni casi (in particolare, se il prodotto di base non è immagazzinabile o non ha un'incidenza sostanziale sul prezzo dei prodotti trasformati) induce a calcolare l'aiuto in base alla diminuzione dei prezzi subita dagli stessi prodotti trasformati e rende quindi appropriata l'elaborazione di un elenco in cui si specifichi, per i principali settori agricoli, quali sono i prodotti in base ai quali viene calcolato l'importo massimo per i prodotti derivati; che è tuttavia opportuno prevedere la concessione dell'aiuto anche ad altri prodotti;

considerando che non è giustificato escludere che il pagamento, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e la data del versamento dell'aiuto, di un interesse pari al massimo al tasso normale del mercato di ciascuno dei nuovi Stati membri in questione sia considerato da questi ultimi come parte della compensazione prevista dal presente regolamento;

considerando che le altre condizioni da prevedere devono evitare rischi di sovracompensazione e di cumulo con altre misure previste dall'Atto di adesione ed escludere la concessione dell'aiuto per le scorte detenute a fini di speculazione e per i prodotti importati nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1995 senza il pagamento dei relativi oneri all'importazione;

considerando che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui sopra, è opportuno lasciare ai nuovi Stati membri la facoltà di determinare le modalità di applicazione del regime, prevedendo che esse siano sottoposte alla Commissione nel quadro di una procedura che concili gli interessi di un appropriato controllo a livello comunitario con la necessità di un'azione rapida da parte dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Norvegia, l'Austria e la Finlandia possono concedere un aiuto inteso a compensare totalmente o parzialmente la diminuzione dei prezzi eventualmente constatata a seguito dell'applicazione del trattato d'adesione agli operatori privati (produttori, trasformatori, commercianti), che alla data del 1° gennaio 1995, alle ore zero, detengono:

- a) animali vivi di cui al capitolo I della TDC;
- b) scorte di prodotti agricoli elencati all'allegato I;
- c) scorte di prodotti derivati da quelli menzionati alla lettera b).
- d) scorte di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CE, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) o di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 non può superare:

- a) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e d), la diminuzione dei prezzi constatata in Norvegia, Austria o Finlandia:
  - nella fase del commercio all'ingrosso o in qualsiasi altra fase che costituisce la prima fase di commercializzazione del prodotto in oggetto e
  - durante un periodo
    - . considerato dai suddetti Stati rappresentativo degli effetti dell'applicazione del trattato d'adesione sul livello di prezzi e
    - . non eccedente la durata di conservazione del prodotto dopo la data d'adesione;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) e per quelli ottenuti dalla trasformazione dei prodotti dell' allegato II>di cui all'articolo 1, lettera d), il limite di cui alla lettera a) per i prodotti da cui derivano, moltiplicato

- per un coefficiente di valore, se si tratta del settore delle carni;
- per un coefficiente di trasformazione che riflette l'incidenza dei prodotti da cui derivano, se si tratta di altri settori.

I suddetti coefficienti sono determinati dallo Stato membro interessato.

2. Il limite di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere sostituito:

- per i prodotti soggetti, prima dell'adesione sia nella Comunità che in Norvegia, Austria o Finlandia, a un regime di sostegno di un certo livello di prezzi, dalla differenza fra il livello di prezzi che è oggetto del sostegno pubblico nel dicembre 1994 nei suddetti Stati membri e il livello di prezzi oggetto del sostegno della Comunità nel gennaio 1995;
- per i prodotti soggetti, prima dell'adesione, a un regime di sostegno di un certo livello di prezzi soltanto in Norvegia, Austria o Finlandia, dalla differenza fra il livello di prezzi oggetto del sostegno dei suddetti Stati membri nel dicembre 1994 e i prezzi praticati nei medesimi Stati membri nella fase di commercializzazione prevista al paragrafo 1, lettera a), primo trattino a una data del 1995 che essi considerano rappresentativa per il calcolo della diminuzione dei prezzi determinata dall'applicazione del trattato d'adesione;
- per i prodotti soggetti, prima dell'adesione, a un regime di sostegno di un certo livello di prezzi nella Comunità, ma non in Norvegia, Austria o Finlandia, dalla differenza fra i prezzi constatati in detti Stati membri nella fase di commercializzazione prevista al paragrafo 1, lettera a), primo trattino a una data del 1994 che essi considerano rappresentativa per il calcolo della diminuzione dei prezzi determinata dall'applicazione del trattato d'adesione e il livello di prezzi oggetto del sostegno della Comunità nel gennaio 1995.

3. I limiti previsti ai paragrafi 1 e 2 non escludono la facoltà di aumentare l'aiuto con un interesse pari al massimo al tasso normale del mercato dello Stato membro in questione, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e la data del versamento dell'aiuto.

Articolo 3

1. Si considerano come scorte ai sensi del presente regolamento i prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CE che alla data del 1° gennaio 1995 si trovano nel territorio della Norvegia, dell'Austria o della Finlandia.

Tuttavia, i prodotti immessi in libera pratica nel territorio dei suddetti Stati membri beneficiano degli aiuti previsti dal presente regolamento solo se sono stati importati previa riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente applicabili.

2. La Norvegia, l'Austria e la Finlandia vigilano affinché l'aiuto di cui all'articolo 1:
  - non superi l'importo necessario a compensare la diminuzione dei prezzi constatata a seguito dell'applicazione del trattato d'adesione;
  - sia detratto dall'importo degli aiuti previsti all'articolo 138 dell'Atto di adesione, qualora tali aiuti siano concessi per gli stessi prodotti, come tali o trasformati;
  - non sia concesso per le scorte detenute a fini di speculazione.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Norvegia, l'Austria e la Finlandia
  - a) possono procedere all'inventario delle scorte;

- b) procedono alla constatazione dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), per quanto è possibile sulla base di esigenze qualitative comparabili a quelle previste dalla normativa comunitaria;
  - c) adottano le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto previsto dal presente regolamento e quelle concernenti il relativo controllo. Tali modalità comprendono, in particolare, le misure atte ad evitare la concessione dell'aiuto a scorte detenute a fini di speculazione.
2. Entro il 31.3.1995 la Norvegia, l'Austria e la Finlandia comunicano alla Commissione le quantità che possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento.

#### Articolo 5

1. La Norvegia, l'Austria e la Finlandia comunicano alla Commissione i progetti di misure intese a istituire gli aiuti previsti dal presente regolamento, precisando:
- il livello dell'aiuto previsto;
  - i criteri applicati per la sua determinazione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono entrare in vigore solo dopo l'approvazione della Commissione. Quest'ultima può subordinare la propria approvazione a qualsiasi condizione che essa ritenga utile al rispetto degli obiettivi e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Qualora, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della comunicazione relativa agli aiuti previsti, la Commissione non abbia formulato osservazioni al riguardo, le misure di cui al paragrafo 1 possono entrare in vigore.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° .1.1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

ALLEGATO

Codice NC Designazione delle merci

I. CARNI

A. Bovina

02011000 Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, fresche,  
refrigerate o congelate  
02021000

B. Suina

02031110 Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica,  
e fresche, refrigerate o congelate  
02031124

C. Ovina e caprina

02041000 Carcasse o mezzene di agnelli, fresche, refrigerate  
e o congelate  
02043000

02042100 Carcasse e mezzene di altri animali della specie ovina,  
e fresche, refrigerate o congelate  
02044100

02045011 Carcasse o mezzene di animali della specie caprina,  
e fresche, refrigerate o congelate  
02045051

D. Pollame

02071015 "Polli 70%", freschi, refrigerati o congelati  
e  
02072210

02071031 "Tacchini 80%", freschi, refrigerati o congelati  
e  
02072210

02071055 "Anatre 70%", fresche, refrigerate o congelate  
 e  
 02072311

02071079 "Oche 75%", fresche, refrigerate o congelate  
 e  
 02072359

E. Renne

02081090 Carne di renna

II. UOVA

04070030 Uova in guscio

III. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

ex 0401 Latte e crema di latte a lunga conservazione

04021099 Latte in polvere

040500 Burro

IV ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERCOLI ALIMENTARI

0701 Patate allo stato fresco o refrigerato

0713 Legumi da granella, secchi, in particolare piselli, fave e favette

V. FRUTTI E ORTAGGI COMMESTIBILI, FRESCHI O TRASFORMATI

Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) 1035/72 del Consiglio del 18.5.1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 3669/93<sup>(2)</sup>

(1) J.O. L 118 del 20.5.1972, p. 1

(2) J.O. L 338 del 31.12.1993, p. 36

Prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1490/94 della Commissione<sup>(2)</sup>

VI. CEREALI

100110	Frumento (grano) duro
100190	Frumento e spelta diversi dal grano duro
10020000	Segala
100300	Orzo
100400	Avena
1005	Granoturco

VII. PRODOTTI OLEOSI E ALTRI PRODOTTI DEL CAPITOLO 12 DELLA

TDC

120100	Fave di soia
120500	Semi di ravizzone o di colza
120600	Semi di girasole
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
12092950	Lupini dolci
1213	Paglia e lolla di cereali, gregge
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio

VIII. ZUCCHERO

17011110	Zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione
17011210	Zucchero greggio di barbabietola destinato alla raffinazione
17019910	Zucchero bianco

IX VINO

220421	Vini di uve fresche
e	
220429	

(1) GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1

(2) GU n. L 161 del 26.6.1994, pag. 13

COM(94) 441 def.

**DOCUMENTI****IT****11 03**

---

N. di catalogo : CB-CO-94-464-IT-C

ISBN 92-77-81176-5

---